



**SCHEDE DI LETTURA DELLE
PRINCIPALI DISPOSIZIONI DI INTERESSE REGIONALE CONTENUTE NEL**

**BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2017
E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2017-2019
APPROVATO DAL SENATO, IN VIA DEFINITIVA, NELLA SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 2016**

***SERVIZIO GIURIDICO ISTITUZIONALE
AREA CONSULENZA GIURIDICA***

**SCHEDE DI LETTURA DELLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI DI INTERESSE
REGIONALE CONTENUTE NEL**

**BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2017
E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2017-2019
APPROVATO DAL SENATO, IN VIA DEFINITIVA, NELLA SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 2016**

SOMMARIO

Beni e servizi della pubblica amministrazione

- Acquisizione di beni e servizi in forma centralizzata (*art. 1, commi 419, lett. a); 420-423*) pag. 5

Diritto allo studio

- Finanziamento del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio (*art. 1, commi 268-272*) pag. 8

Finanza e contabilità

- Fondo per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali (*Art. 1, commi 433; 437-439*) pag. 10
- Nuovo pareggio di bilancio degli enti territoriali (*art. 1, commi 463-482*) pag. 12
- Assegnazione di spazi finanziari alle regioni per investimenti (*art. 1, commi 495-501; 506-508*) pag. 20
- Utilizzo di risorse residue per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili della pubblica amministrazione (*art. 1, commi 524-526*) pag. 23
- Estensione all'anno 2020 del concorso alla finanza pubblica delle regioni (*art. 1, commi 527 e 528*) pag. 25
- Modifica del procedimento di riparto del contributo per minori entrate derivanti dalle agevolazioni IRAP (*art. 1, comma 529*) pag. 26

Imprese

- Finanziamento degli interventi per l'autoimprenditorialità e per le start-up innovative (*art. 1, commi 71-73*) pag. 27

Politiche sociali

- Fondo per il diritto al lavoro dei disabili (*art. 1, comma 251*) pag. 29

Pubblico impiego

- Proroga delle graduatorie concorsuali nella pubblica amministrazione (*art. 1, comma 368*) pag. 30

Sanità

- Infrastruttura nazionale per l'interoperabilità dei fascicoli sanitari elettronici (FSE) (*Art. 1, commi 382-384*) pag. 31
- Introduzione di misure sperimentali per il 2017 relative al Servizio sanitario regionale (*Art. 1, commi 385-389*) pag. 35
- Modifica della disciplina inerente l'obbligo di adozione e di attuazione dei piani di rientro per alcuni enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale (*Art. 1, comma 390*) pag. 38
- Modifica dei criteri per la nomina del commissario ad acta per il piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario (*Art. 1, commi 395 e 396*) pag. 39
- Quota del finanziamento del Servizio sanitario nazionale finalizzata al concorso al rimborso alle regioni per gli oneri derivanti dai processi di assunzione e stabilizzazione del personale del Servizio sanitario (*Art. 1, comma 409*) pag. 40

Tributi

- Blocco delle aliquote regionali (e comunali) dei tributi e delle addizionali (*art. 1, comma 42, lettera a*) pag. 41

BENI E SERVIZI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Acquisizione di beni e servizi in forma centralizzata

La norma, in primo luogo, rafforza il procedimento di acquisizione centralizzata dei beni e dei servizi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni, precisando che le stesse provvedono ai propri approvvigionamenti tramite l'esclusivo utilizzo degli "strumenti di acquisto e di negoziazione" di Consip Spa o dei soggetti aggregatori.

In secondo luogo, modifica la disciplina dell'obbligo di procedere alle acquisizioni di beni e servizi in forma centralizzata posto a carico delle pubbliche amministrazioni¹, prevedendo che, in caso di motivata urgenza, qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, queste possano svolgere autonome procedure di acquisto dirette alla stipulazione di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria, per i quali l'Autorità nazionale anticorruzione rilascia il codice identificativo per la gara.

Inoltre, prevede che nella definizione ad opera del Ministero dell'economia e delle finanze dei criteri di riparto del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi, destinato al finanziamento delle attività svolte dai soggetti aggregatori al fine di garantire la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa, si tenga conto anche dell'allineamento da parte di tali soggetti alle indicazioni del Comitato guida che la norma stessa provvede ad istituire nell'ambito del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori. Il Comitato (disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata), oltre ai compiti definiti dal decreto, provvede ad elaborare linee guida per lo sviluppo delle migliori pratiche riferite alle procedure inerenti ai contratti centralizzati, includendovi anche la determinazione delle fasce di valori da porre a base d'asta e delle modalità per non discriminare o escludere le micro e le piccole imprese. Nel caso in cui i soggetti aggregatori non dovessero allinearsi alle predette linee guida, inviano al Comitato una comunicazione specificatamente motivata sulla quale il medesimo può esprimere osservazioni.²

¹ Tale obbligo sussiste per le categorie di beni e servizi e per i casi di superamento delle soglie stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata e sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, emanato entro il 31 dicembre di ogni anno.

² Riassumendo la normativa precedente in materia, si ricorda quanto segue. La legge finanziaria 206/2006 (art. 1, comma 455) ha previsto la possibilità, per le regioni, di costituire centrali di acquisto, anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza in favore delle amministrazioni ed enti regionali, enti locali enti del SSN e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio. Inoltre, è stata prevista la costituzione di un Sistema a Rete (tra le predette centrali di committenza e la Consip), al fine di perseguire l'armonizzazione dei piani di razionalizzazione della spesa. Successivamente, il decreto legge 66/2014 ha istituito, nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – ora ANAC – un elenco di soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A., quale centrale di committenza nazionale, le centrali di acquisto regionali e altri soggetti aggregatori aventi i requisiti definiti con DPCM 11 novembre 2014, ossia: città metropolitane, associazioni, unioni e consorzi di enti locali. Con DPCM 14 novembre 2014 è stato istituito poi il Tavolo tecnico

Infine, la norma demanda ad un Accordo in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 28 febbraio 2017, la definizione delle attività da porre in essere per pervenire alla definizione di linee di indirizzo per l'efficientamento e la definizione di standard con riferimento ai magazzini e alla logistica distributiva, alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché alle politiche e ai processi di gestione delle risorse umane.

Art. 1, commi 419, lett. a); 420-423

419. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 512, le parole: «provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori» sono sostituite dalle seguenti: «provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip SpA o dei soggetti aggregatori»;

Omissis.

420. All'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Nell'ambito del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori opera un Comitato guida, disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, il quale, oltre ai compiti previsti dal medesimo decreto, fornisce attraverso linee guida indicazioni utili per favorire lo sviluppo delle migliori pratiche con riferimento alle procedure di cui al comma 3 da parte dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, ivi inclusa la determinazione delle fasce di valori da porre a base d'asta e delle modalità per non discriminare o escludere le micro e le piccole imprese. I soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 trasmettono al Comitato guida, nel caso di non allineamento alle linee guida di cui al periodo precedente, una preventiva comunicazione specificamente motivata sulla quale il Comitato guida può esprimere proprie osservazioni».

421. All'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip SpA o agli altri soggetti aggregatori ai sensi del comma 3 possono procedere, qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip SpA o dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente

dei soggetti aggregatori con compiti, tra l'altro, di supporto tecnico ai programmi di razionalizzazione, monitoraggio, delle attività e dei risultati dell'aggregazione e della centralizzazione degli acquisti.

necessaria. In tale caso l'Autorità nazionale anticorruzione rilascia il codice identificativo di gara (CIG)».

422. All'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che tengono conto anche dell'allineamento, da parte dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, delle indicazioni del Comitato guida fornite ai sensi del comma 2-bis del presente articolo».

423. Con Accordo da sancire in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 28 febbraio 2017 sono definite le attività da porre in essere per pervenire alla definizione di linee di indirizzo per l'efficientamento e la definizione di standard con riferimento ai magazzini e alla logistica distributiva, alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nonché alle politiche e ai processi di gestione delle risorse umane.

DIRITTO ALLO STUDIO

Finanziamento del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio

La norma prevede un incremento del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio³ di 50 milioni di euro per sostenere l'accesso all'università dei giovani, in particolare di quelli provenienti da famiglie meno abbienti. Ai fini della gestione del fondo, ciascuna regione provvede, quale principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, a razionalizzare l'organizzazione degli enti erogatori dei servizi per il diritto allo studio attraverso un unico ente erogatore, da istituire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei cui organi direttivi viene assicurata una rappresentanza degli studenti. In ogni caso, i modelli sperimentali di gestione previsti dall'articolo 12 D.lgs. 68/2012 rimangono salvi⁴.

Affinché l'assegnazione delle risorse del fondo avvenga in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle regioni (vedi nota n. 3) è stabilito che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina i fabbisogni finanziari regionali con decreto emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza Stato-regioni che si esprime entro sessanta giorni dalla data della trasmissione, decorsi i quali può essere comunque adottato.⁵

L'assegnazione delle risorse è effettuata direttamente sul bilancio dell'ente regionale erogatore dei servizi per il diritto allo studio entro il trenta settembre di ogni anno e, nelle more della razionalizzazione dell'organizzazione degli enti erogatori su descritta, le risorse sono comunque trasferite a tali enti, previa indicazione da parte di ciascuna regione della quota da trasferire ad ognuno di essi.

Art. 1, commi 268-272

³ Nel fondo, istituito dall'articolo 18, comma 1, lettera a), D.L. 68/2012, vi confluiscono risorse da assegnare in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle regioni.

⁴ Trattasi di modelli sperimentali innovativi finalizzati alla gestione degli interventi per la qualità e l'efficienza del sistema universitario. In particolare, il Ministro dell'economia e delle finanze "può stipulare protocolli ed intese sperimentali con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il Consiglio nazionale degli studenti universitari, il Consiglio nazionale di alta formazione artistica e musicale e la Conferenza dei rettori delle università italiane, anche con l'attribuzione di specifiche risorse nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio. I risultati dei protocolli e degli accordi sono sottoposti a verifica e valutazione da parte del Ministero. A tale fine, i soggetti gestori predispongono annualmente una relazione sui risultati della sperimentazione, sui benefici concretamente apportati dalle strategie integrative adottate rispetto al regime ordinario delle prestazioni di cui al presente decreto e sulle eventuali linee correttive da attivare. I risultati delle sperimentazioni attivate sono pubblicate sul sito istituzionale del Ministero e consultabili da tutti i soggetti attuatori del diritto allo studio."

⁵ Tale decreto interviene nelle more dell'emanazione del decreto interministeriale, di cui all'articolo 7, comma 7, D.lgs. 68/2012, che definisce i criteri e le modalità di riparto del fondo.

268. *Al fine di sostenere l'accesso dei giovani all'università, e in particolare dei giovani provenienti da famiglie meno abbienti, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.*

269. *Ai fini della gestione delle risorse del fondo di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, ciascuna regione razionalizza l'organizzazione degli enti erogatori dei servizi per il diritto allo studio mediante l'istituzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un unico ente erogatore dei medesimi servizi, prevedendo comunque una rappresentanza degli studenti nei relativi organi direttivi. Sono comunque fatti salvi i modelli sperimentali di gestione degli interventi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.*

270. *La norma del comma 269 costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica.*

271. *Nelle more dell'emanaione del decreto di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e allo scopo di consentire che l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 268 del presente articolo avvenga, in attuazione dell'articolo 18, commi 1, lettera a), e 3, del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2012, in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle regioni, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che si esprime entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato, determina i fabbisogni finanziari regionali.*

272. *Le risorse del fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, sono direttamente attribuite al bilancio dell'ente regionale erogatore dei servizi per il diritto allo studio, a norma del comma 269 del presente articolo, entro il 30 settembre di ciascun anno. Nelle more della razionalizzazione di cui al medesimo comma 269, tali risorse sono comunque trasferite direttamente agli enti regionali erogatori, previa indicazione da parte di ciascuna regione della quota da trasferire a ciascuno di essi.*

FINANZA E CONTABILITÀ

Fondo per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali

La norma prevede l'istituzione di due fondi, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il finanziamento di specifici interventi a favore degli Enti territoriali.

L'uno, denominato "Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali solo in termini di saldo netto da finanziare", è alimentato da risorse iscritte in conto residui (non erogate alla data di entrata in vigore della presente legge, autorizzate per il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione e non utilizzate dalle regioni) e da somme disponibili sulla contabilità speciale istituita ai fini della ristrutturazione del debito delle regioni e da queste non utilizzate alla data del 31 dicembre 2016⁶. Ciascun Ente territoriale che beneficia di tale fondo è tenuto a conseguire un valore positivo del saldo di pareggio in misura pari alla quota del fondo assegnata all'Ente, ai sensi di quanto dispone l'articolo 9, comma 5, L. 243/2012⁷.

L'altro fondo, denominato "Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore di enti territoriali" ha una dotazione di 969,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 a 2026, di 93 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2046 e di 925 milioni di euro annui a decorrere dal 2047.

I beneficiari, le finalità, i criteri e le modalità di riparto dei due fondi sono individuati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro il 31 gennaio 2017.

Art. 1, commi 433; 437-439

433. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato «Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali solo in termini di saldo netto da finanziare», alimentato dalle seguenti risorse:

⁶ L'articolo 45 del D.L. 66/2014 disciplina la ristrutturazione del debito delle regioni, che può avere ad oggetto operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2013, presentino le seguenti caratteristiche: a) vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro per i mutui contratti con il Ministero dell'economia e delle finanze; b) vita residua pari o superiore a 5 anni e valore nominale dei titoli obbligazionari regionali in circolazione pari o superiore a 250 milioni di euro. Il secondo comma dell'articolo in questione prevede l'istituzione di apposita contabilità speciale presso il Ministero dell'economia e delle finanze destinata al finanziamento delle predette operazioni di indebitamento.

⁷ Il citato articolo dispone che la legge dello Stato, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, sulla base di criteri analoghi a quelli previsti per le amministrazioni statali e tenendo conto di parametri di virtuosità, può prevedere ulteriori obblighi a carico delle regioni e degli enti locali ai fini del concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica del complesso delle amministrazioni pubbliche.

a) le risorse in conto residui di cui al comma 13 dell'articolo 11 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, non erogate alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) le risorse in conto residui di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi modificazioni e rifinanziamenti, ivi comprese le somme di cui al comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, non erogate alla data di entrata in vigore della presente legge;
c) le risorse in conto residui di cui all'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e rifinanziamenti, ivi comprese le quote funzionali all'attuazione dell'articolo 35 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non erogate alla data di entrata in vigore della presente legge;
d) le somme disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalità di cui al medesimo articolo nonché di cui al comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, alla data del 31 dicembre 2016.

437. Le risorse di cui al comma 433 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2017 per essere riassegnate al Fondo di cui al comma 433. Ciascun ente territoriale beneficiario del Fondo, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, consegue un valore positivo del saldo di cui al comma 466 del presente articolo in misura pari al Fondo stesso.

438. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato «Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali», con una dotazione di 969,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026, di 935 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2046 e di 925 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2047.

439. I beneficiari, le finalità, i criteri e le modalità di riparto dei fondi di cui ai commi 433 e 438 sono disciplinati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2017, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

FINANZA E CONTABILITÀ

Nuovo pareggio di bilancio degli enti territoriali

Le disposizioni indicate disciplinano il nuovo pareggio di bilancio degli enti territoriali ai fini del loro concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e costituiscono per gli enti medesimi principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.

La nuova disciplina consegue alle modifiche apportate dalla Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) alla materia dell'equilibrio di bilancio di regioni ed enti locali regolata dalla Legge 243/2012 che ha dato attuazione al principio del pareggio di bilancio, ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione.

In breve, “vengono messe a regime, con alcune significative modifiche, le regole sul pareggio di bilancio già introdotte, alcune solo per il 2016 (con la legge di stabilità 2016) che vengono pertanto contestualmente sopprese”⁸.

Le disposizioni in esame stabiliscono, inoltre, gli obblighi a carico dei suddetti enti finalizzati al monitoraggio degli adempimenti, un sistema sanzionatorio da applicare nel caso di mancato conseguimento del saldo non negativo tra entrate e spese finali e un sistema premiale nel caso di rispetto del saldo a determinate condizioni.

Dispongono, poi, la nullità dei contratti di servizio e degli altri atti posti in essere dagli enti, che si configurano come elusivi delle regole del nuovo pareggio.

Prevedono, infine, sanzioni sia a carico degli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle predette regole (consistenti in sanzioni pecuniarie fino a un massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita al momento in cui è stata commessa l'elusione), sia a carico del responsabile amministrativo (sanzione pecunaria fino a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali), “qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto delle regole è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta applicazione dei principi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, o altre forme elusive”. Tali sanzioni sono irrogate dalla Corte dei conti e il relativo importo è acquisito al bilancio dell'ente.

Adequate misure di contenimento della spesa vengono proposte dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, qualora gli andamenti di spesa degli enti risultino, anche sulla base del monitoraggio degli adempimenti, non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea.

Art. 1, commi 463-482

⁸ Rimangono salvi gli adempimenti dei predetti enti riferiti al monitoraggio e alla certificazione del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, nonché all'applicazione delle sanzioni nel caso di mancato raggiungimento del saldo 2016.

463. A decorrere dall'anno 2017 cessano di avere applicazione i commi da 709 a 712 e da 719 a 734 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Restano fermi gli adempimenti degli enti territoriali relativi al monitoraggio e alla certificazione del saldo di cui all'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo 2016, di cui al medesimo comma 710, accertato ai sensi dei commi da 720 a 727 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Sono fatti salvi gli effetti connessi all'applicazione nell'anno 2016 dei patti di solidarietà di cui ai commi da 728 a 732 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

464. L'ultimo periodo del comma 721 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è soppresso.

465. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 463 a 484 del presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

466. A decorrere dall'anno 2017 gli enti di cui al comma 465 del presente articolo devono conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 9, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

467. Le risorse accantonate nel fondo pluriennale di spesa dell'esercizio 2015 in applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2016 purché riguardanti opere per le quali l'ente disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa e a condizione che il bilancio di previsione 2017-2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017. Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro l'esercizio 2017 non sono assunti i relativi impegni di spesa.

468. Al fine di garantire l'equilibrio di cui al comma 466 del presente articolo, nella fase di previsione, in attuazione del comma 1

dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al bilancio di previsione è allegato il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di cui al citato comma 466, previsto nell'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, vigente alla data dell'approvazione di tale documento contabile. A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti non finanziati dall'avanzo di amministrazione del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Il prospetto è aggiornato dal Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato a seguito di successivi interventi normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento, dandone comunicazione alla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali. Entro sessanta giorni dall'aggiornamento, il Consiglio approva le necessarie variazioni al bilancio di previsione. Nel corso dell'esercizio, ai fini della verifica del rispetto del saldo, il prospetto di cui al terzo periodo è allegato alle variazioni di bilancio approvate dal Consiglio e a quelle di cui:

- a) all'articolo 175, comma 5-bis, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;*
- b) all'articolo 175, comma 5-quater, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, se relativa al Fondo pluriennale vincolato non rilevante ai fini del saldo di cui al comma 466 del presente articolo;*
- c) all'articolo 175, comma 5-quater, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardanti le operazioni di indebitamento;*
- d) all'articolo 51, comma 2, lettere a) e g), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;*
- e) all'articolo 51, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, riguardanti la reiscrizione di economie di spesa e il fondo pluriennale vincolato.*

469. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dai commi da 463 a 484 e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica, gli enti di cui al comma 465 trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 466, con tempi e modalità definiti con decreti del predetto Ministero sentite, rispettivamente, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

470. Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo, ciascun ente è tenuto a inviare, utilizzando il sistema web, appositamente previsto nel sito «<http://pareggiobilancio.mef.gov.it>», entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, secondo un prospetto e con le modalità definiti dai decreti di cui al comma 469 del presente articolo. La trasmissione per via telematica della

certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio. Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro il successivo 30 aprile e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 466, si applicano, nei dodici mesi successivi al ritardato invio, le sole disposizioni di cui al comma 475, lettera e), limitatamente alle assunzioni di personale a tempo indeterminato.

471. Decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualità di commissario ad acta, provvede, pena la decadenza dal ruolo di revisore, ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la predetta certificazione entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui la certificazione sia trasmessa dal commissario ad acta entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 466, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 475, lettere e) e f), tenendo conto della gradualità prevista al comma 476. Sino alla data di trasmissione da parte del commissario ad acta, le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno relative all'anno successivo a quello di riferimento sono sospese e, a tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a trasmettere apposita comunicazione al predetto Ministero.

472. Decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte delle regioni e delle province autonome della certificazione si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non è acquisita.

473. I dati contabili rilevanti ai fini del conseguimento del saldo di cui al comma 466, trasmessi con la certificazione dei risultati di cui al comma 470, devono corrispondere alle risultanze del rendiconto di gestione. A tal fine, qualora la certificazione trasmessa entro il termine perentorio di cui al comma 470 sia difforme dalle risultanze del rendiconto di gestione, gli enti sono tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto e, comunque, non oltre il 30 giugno del medesimo anno per gli enti locali e il 30 settembre per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

474. Decorsi i termini previsti dal comma 473, sono comunque tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, solo gli enti che rilevano, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo di cui al comma 466.

475. Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466 del presente articolo:

- a) l'ente locale è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Le province della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettate alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. Gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assoggettati ad una riduzione dei trasferimenti correnti erogati dalle medesime regioni o province autonome in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Le riduzioni di cui ai precedenti periodi assicurano il recupero di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e sono applicate nel triennio successivo a quello di inadempienza in quote costanti. In caso di incipienza, per uno o più anni del triennio di riferimento, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue di ciascuna quota annuale, entro l'anno di competenza delle medesime quote, presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, al capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, al capitolo 3509, articolo 2. In caso di mancato versamento delle predette somme residue nell'anno successivo, il recupero è operato con le procedure di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
- b) nel triennio successivo la regione o la provincia autonoma è tenuta ad effettuare un versamento all'entrata del bilancio dello Stato, di importo corrispondente a un terzo dello scostamento registrato, che assicura il recupero di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Il versamento è effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno del triennio successivo a quello di inadempienza. In caso di mancato versamento si procede al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale;
- c) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può impegnare spese correnti, per le regioni al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni dell'anno precedente ridotti dell'1 per cento. La sanzione si applica con riferimento agli impegni riguardanti le funzioni esercitate in entrambi gli esercizi. A tal fine, l'importo degli impegni correnti dell'anno precedente e quello dell'anno in cui si applica la sanzione sono determinati al netto di quelli connessi a funzioni non esercitate in entrambi gli esercizi, nonché al netto degli impegni relativi ai versamenti al bilancio dello Stato effettuati come contributo alla finanza pubblica;
- d) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restano esclusi i mutui già autorizzati e non ancora contratti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredati di apposita attestazione da cui risulti il rispetto del saldo di cui al comma 466. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;
- e) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai

processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. Le regioni, le città metropolitane e i comuni possono comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, con contratti di durata massima fino al 31 dicembre del medesimo esercizio, necessari a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

f) nell'anno successivo a quello di inadempienza, il presidente, il sindaco e i componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione sono tenuti a versare al bilancio dell'ente il 30 per cento delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti nell'esercizio della violazione.

476. *Nel caso in cui il mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466 risulti inferiore al 3 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio del mancato conseguimento del saldo, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza la sanzione di cui al comma 475, lettera c), è applicata imponendo agli impegni di parte corrente, per le regioni al netto della sanità, un limite pari all'importo dei corrispondenti impegni dell'anno precedente; la sanzione di cui al comma 475, lettera e), è applicata solo per assunzioni di personale a tempo indeterminato; la sanzione di cui al comma 475, lettera f), è applicata dal presidente, dal sindaco e dai componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione versando al bilancio dell'ente il 10 per cento delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti nell'esercizio della violazione. Resta ferma l'applicazione delle restanti sanzioni di cui al comma 475.*

477. *Agli enti per i quali il mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466 sia accertato dalla Corte dei conti successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, le sanzioni di cui al comma 475 si applicano nell'anno successivo a quello della comunicazione del mancato conseguimento del saldo, di cui al comma 478.*

478. *Gli enti di cui al comma 477 sono tenuti a comunicare l'inadempienza entro trenta giorni dall'accertamento della violazione mediante l'invio di una nuova certificazione al Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.*

479. *Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, a decorrere dall'anno 2018, con riferimento ai risultati dell'anno precedente e a condizione del rispetto dei termini perentori di certificazione di cui ai commi 470 e 473:*

a) alle regioni che rispettano il saldo di cui al comma 466 e che conseguono un saldo finale di cassa non negativo fra le entrate e le spese finali, sono assegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 luglio di ciascun anno, le eventuali risorse incassate dal bilancio dello Stato alla data del 30 giugno ai sensi del comma 475, lettera b), per essere destinate alla realizzazione di investimenti. L'ammontare delle risorse per ciascuna regione è determinato mediante intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni che conseguono il saldo finale di cassa non

negativo trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le informazioni concernenti il monitoraggio al 31 dicembre del saldo di cui al comma 466 e la certificazione dei relativi risultati, in termini di competenza e in termini di cassa, secondo le modalità previste dai decreti di cui al comma 469. Ai fini del saldo di cassa rileva l'anticipazione erogata dalla tesoreria statale nel corso dell'esercizio per il finanziamento della sanità registrata nell'apposita voce delle partite di giro, al netto delle relative regolazioni contabili imputate al medesimo esercizio;

b) alle città metropolitane, alle province e ai comuni, che rispettano il saldo di cui al comma 466 e che conseguono un saldo finale di cassa non negativo fra le entrate finali e le spese finali, sono assegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 luglio di ciascun anno, le eventuali risorse derivanti dalla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale e dai versamenti e recuperi, effettivamente incassati, di cui al comma 475, lettera a), per essere destinate alla realizzazione di investimenti. L'ammontare delle risorse per ciascuna città metropolitana, provincia e comune è determinato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Le città metropolitane, le province e i comuni che conseguono il saldo finale di cassa non negativo trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le informazioni concernenti il monitoraggio al 31 dicembre del saldo di cui al comma 466 e la certificazione dei relativi risultati, in termini di competenza e in termini di cassa, secondo le modalità previste dai decreti di cui al comma 469;

c) per le regioni e le città metropolitane che rispettano il saldo di cui al comma 466, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, nell'anno successivo la spesa per rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, può essere innalzata del 10 per cento della spesa sostenibile ai sensi del predetto comma 28;

d) per i comuni che rispettano il saldo di cui al comma 466, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, nell'anno successivo la percentuale stabilita al primo periodo del comma 228 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è innalzata al 75 per cento qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

480. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dagli enti, che si configurano come elusivi delle regole di cui ai commi da 463 a 484, sono nulli.

481. Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto delle regole di cui ai commi da 463 a 484 è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta applicazione dei principi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011,

n. 118, o altre forme elusive, le stesse irrogano agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle predette regole la condanna ad una sanzione pecuniaria fino a un massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita al momento in cui è stata commessa l'elusione e al responsabile amministrativo, individuato dalla stessa sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, una sanzione pecuniaria fino a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.

482. Qualora risultino, anche sulla base dei dati del monitoraggio di cui al comma 469, andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, propone adeguate misure di contenimento della predetta spesa.

FINANZA E CONTABILITÀ

Assegnazione di spazi finanziari alle regioni per investimenti

La norma, al fine di favorire gli investimenti da parte delle regioni, da realizzare tramite l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, assegna spazi finanziari alle medesime nel limite complessivo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Tali spazi non possono essere richiesti nel caso in cui le operazioni di investimento delle regioni possono essere effettuate nel rispetto del proprio equilibrio di bilancio. La richiesta degli spazi finanziari al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – dev'essere fatta entro il 20 gennaio di ciascun anno (in sede di prima applicazione, il 20 febbraio nel 2017) e contiene le informazioni relative al fondo di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente e all'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dal rendiconto dell'anno precedente. Gli spazi finanziari sono attribuiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – a ciascun regione entro il 15 febbraio di ciascun anno (in sede di prima applicazione, il 15 marzo nel 2017) considerando prioritari i seguenti investimenti: a) investimenti finalizzati all'adeguamento antisismico degli immobili; b) investimenti finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico e alla messa in sicurezza e alla bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale. In entrambi i casi trattasi di investimenti finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto e del cronoprogramma della spesa. Nel caso di richieste superiori all'ammontare degli spazi disponibili, sono privilegiati gli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione.

La norma contiene, poi, disposizioni di contenuto sanzionatorio. Si prevede che nel caso in cui le regioni non sanciscano l'intesa che precede l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di disciplina dei criteri e delle modalità di attuazione del procedimento di ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali (articolo 10, comma 5, L. 243/2012), alle stesse si applicano le sanzioni sul divieto di assunzione di personale previsto alla lettera e) del comma 475 dell'articolo 1 della presente legge⁹. Altro divieto si sostanzia nell'impossibilità dell'ente territoriale di beneficiare di spazi finanziari nell'esercizio successivo, qualora quelli concessi non siano utilizzati totalmente. Infine, l'ente beneficiario degli spazi finanziari che non trasmetta le informazioni richieste dal suddetto D.P.C.M. non può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato fino a quando non abbia adempiuto.

⁹ Trattasi di divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. Il divieto concerne anche la stipulazione di contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi di tale disposizione.

Art. 1, commi 495-501; 506-508

495. Al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019, sono assegnati alle regioni spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui.

496. Le regioni non possono richiedere spazi finanziari per le finalità di investimento di cui al comma 495, qualora le operazioni di investimento, realizzate con il ricorso all'indebitamento e all'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, possano essere effettuate nel rispetto del proprio saldo di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

497. Gli enti di cui al comma 495 comunicano gli spazi finanziari di cui necessitano per gli investimenti, entro il termine perentorio del 20 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante l'applicativo web appositamente previsto nel sito <<http://pareggiobilancio.mef.gov.it>>.

498. Le richieste di spazi finanziari di cui al comma 497 sono complete delle informazioni relative:

a) al fondo di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente;

b) all'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente.

499. L'ammontare dello spazio finanziario attribuito a ciascuna regione è determinato, entro il 15 febbraio di ciascun anno, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, tenendo conto del seguente ordine prioritario:

a) investimenti finalizzati all'adeguamento e al miglioramento sismico degli immobili, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa;

b) investimenti finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico e alla messa in sicurezza e alla bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per il loro rilevante impatto sanitario, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa.

500. Ferme restando le priorità di cui alle lettere a) e b) del comma 499, qualora l'entità delle richieste pervenute dalle regioni e dalle province autonome superi l'ammontare degli spazi disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione.

501. *In sede di prima applicazione, nell'anno 2017, i termini di cui ai commi 497 e 499 sono, rispettivamente, il 20 febbraio e il 15 marzo.*

506. *Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che non sanciscono l'intesa regionale disciplinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, si applicano, nell'esercizio al quale si riferisce la mancata intesa, le sanzioni di cui al comma 475, lettere c) ed e), del presente articolo.*

507. *Qualora gli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, non siano totalmente utilizzati, l'ente territoriale non può beneficiare di spazi finanziari nell'esercizio finanziario successivo.*

508. *Qualora l'ente territoriale beneficiario di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, non effettui la trasmissione delle informazioni richieste dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, non può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbia adempiuto.*

FINANZA E CONTABILITÀ

Utilizzo di risorse residue per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili della pubblica amministrazione

La norma stabilisce che le regioni (nonché la gestione commissariale della Regione Piemonte) che hanno ricevuto anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013, possono utilizzare le risorse eventualmente residue per il pagamento dei debiti in essere alla data del 31 dicembre 2014. Le amministrazioni interessate sono tenute a trasmettere la certificazione dell'avvenuto pagamento e delle relative registrazioni contabili entro il 28 febbraio 2017 al Tavolo tecnico istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato¹⁰.

Le amministrazioni medesime hanno l'obbligo di rendicontare entro il 31 marzo 2017 le somme ricevute a titolo di anticipazione di liquidità per il pagamento dei debiti pregressi (alla data del 31 dicembre 2013 e del 31 dicembre 2014), in mancanza le stesse sono tenute al rimborso delle somme entro il 30 giugno 2017, con anticipo rispetto alla scadenza originariamente prevista.

Art. 1, commi 524-526

524. *Nel caso in cui il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013 risulti inferiore rispetto alle anticipazioni di liquidità ricevute a tal fine dalle regioni beneficiarie ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, nonché dalla gestione commissariale istituita dall'articolo 1, commi da 452 a 458, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le risorse eccedenti possono essere utilizzate per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.*

525. *Ciascuna amministrazione pubblica interessata fornisce formale certificazione al Tavolo tecnico di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dell'avvenuto pagamento dei rispettivi debiti di cui al comma 524 del presente articolo e delle relative registrazioni contabili entro il 28 febbraio 2017.*

¹⁰ Al Tavolo tecnico è attribuita la funzione della verifica degli adempimenti a cui è subordinata l'erogazione delle anticipazioni di liquidità. La verifica concerne, in breve: “l'idoneità e la congruità delle misure, predisposte dalle regioni, per la copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità (inclusivo degli interessi); l'avvenuta presentazione di un piano di pagamento dei debiti in essere alla data del 31 dicembre 2012 (comprensivi di interessi dovuti); l'avvenuta sottoscrizione di apposito contratto tra il Dipartimento del Tesoro e la regione interessata, recante modalità di erogazione e di restituzione delle somme (secondo un criterio che preveda una durata non superiore a trenta anni e il riconoscimento di interessi per gli importi oggetto di anticipazione), nonché modalità di recupero e interessi moratori nel caso in cui la regione non adempia nei termini prescritti al versamento delle rate di ammortamento”.

526. Le somme ricevute a titolo di anticipazione di liquidità per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013 e alla data del 31 dicembre 2014, non rendicontate entro il 31 marzo 2017, costituiscono oggetto di estinzione anticipata entro la data del 30 giugno 2017, da parte delle regioni e delle province autonome.

FINANZA E CONTABILITÀ

Estensione all'anno 2020 del concorso alla finanza pubblica delle regioni

La norma estende al 2020 i due contributi alla finanza pubblica, già previsti fino al 2019 dall'articolo 46, comma 6, D.L. 66/2014 e dall'articolo 1, comma 580, L. 208/2015, rispettivamente a carico l'uno delle regioni a statuto ordinario e l'altro dell'intero comparto delle regioni (incluse le regioni a statuto speciale) e delle province autonome. L'obbligo di assicurare i suddetti contributi è relativo ad ambiti di spesa e ad importi proposti in sede di auto-coordinamento, da recepire con intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Con riferimento al secondo contributo si stabilisce, inoltre, che in assenza della predetta intesa entro il 31 gennaio (di ogni anno), la rideterminazione dei livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato (effettuata con DPCM) possa prevedere anche versamenti da parte delle regioni.

Art. 1, commi 527 e 528

527. Al comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al primo e al terzo periodo, la parola: «2019» è sostituita dalla seguente: «2020».

528. Al comma 680 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al primo periodo, le parole: «2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2018, 2019 e 2020» e, al secondo periodo, dopo le parole: «modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato,» sono inserite le seguenti: «inclusa la possibilità di prevedere versamenti da parte delle regioni interessate,».

FINANZA E CONTABILITÀ

Modifica del procedimento di riparto del contributo per minori entrate derivanti dalle agevolazioni IRAP

La norma modifica il procedimento di riparto, ad opera del Ministero dell'economia e delle finanze, del contributo assegnato alle regioni e province autonome, a decorrere dal 2016, al fine di compensare le minori entrate derivanti dalle agevolazioni IRAP (consistenti nella deduzione del costo del lavoro dipendente dall'imponibile dell'imposta), stabilendo che spetta ad esse, in sede di auto-coordinamento, la presentazione della proposta di riparto del contributo alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l'approvazione entro il 30 settembre di ciascun anno.¹¹

Art. 1, comma 529

529. *Al comma 13-duodecies dell'articolo 8 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il riparto del contributo fra le regioni e le province autonome è effettuato sulla base della proposta formulata dalle regioni e dalle province autonome in sede di auto-coordinamento, anche tenendo conto delle elaborazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento delle finanze, da approvare entro il 30 settembre di ciascun anno mediante intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».*

¹¹ Il procedimento di riparto del contributo in esame è regolato dall'articolo 8, comma 13-*duodecies*, D.L. 78/2015, che nella formulazione precedente la suddetta modifica non indicava soggetti legittimi a presentare la proposta di riparto, ma si limitava a stabilire che quest'ultimo avveniva sulla base di apposite elaborazioni fornite dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze con l'approvazione, entro il 30 settembre 2015, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

IMPRESE

Finanziamento degli interventi per l'autoimprenditorialità e per le start-up innovative

La norma autorizza la spesa di 95 milioni di euro (47,5 nel 2017 e 47,5 nel 2018) per il finanziamento delle iniziative dirette a sostenere in tutto il territorio nazionale la creazione di micro e piccole imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito (Titolo I, Capo 01, D.Lgs 185/2000). Tali risorse sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per essere successivamente accreditate su un conto corrente infruttifero, intestato all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa-INVITALIA¹². Sul medesimo conto andranno a confluire anche un terzo delle disponibilità finanziarie presenti nel fondo rotativo per la gestione dei mutui agevolati concessi ad INVITALIA¹³, nonché i rientri dei finanziamenti erogati dalla stessa.

Inoltre, la norma incrementa la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile¹⁴ di 47,5 milioni di euro per il 2017 e 47,5 milioni di euro per il 2018 per l'erogazione di finanziamenti agevolati per gli interventi concernenti il sostegno alla nascita e allo sviluppo di imprese start-up innovative.

Ai suddetti interventi, il Ministero dello sviluppo economico e le regioni possono destinare, nell'anno 2017, risorse a valere sul programma operativo nazionale imprese e competitività, sui programmi operativi regionali e sulla connessa programmazione nazionale 2014-2020, per un totale di 120 milioni di euro (70 milioni di euro agli interventi relativi all'autoimprenditorialità e 51 milioni a quelli rivolti alle imprese start-up innovative).

Specifici accordi con le regioni sono promossi dal Ministero dello sviluppo economico al fine di coordinare e ottimizzare l'assegnazione delle risorse.

¹² INVITALIA (ex Sviluppo Italia) è una società per azioni a capitale interamente pubblico “a cui è attribuito il compito di svolgere funzioni di coordinamento, riordino, indirizzo e controllo delle attività di promozione dello sviluppo industriale e dell’occupazione nelle aree depresse del Paese, nonché di attrazione degli investimenti”.

¹³ Il Fondo è istituito dall'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d30 novembre 2004.

¹⁴ Il Fondo, già “Fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologica” ai sensi dell’articolo 14, L. 46/1982 (Interventi per i settori dell’economia di rilevanza nazionale), è ridenominato “Fondo per la crescita sostenibile” ai sensi dell’articolo 23 del D.L. 83/2012 (Misure urgenti per la crescita del Paes). Il Fondo è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alle seguenti finalità: a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese; b) il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma; c) la promozione della presenza internazionale delle imprese e l’attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

Art. 1, commi 71-73

71. Per il finanziamento delle iniziative di cui al titolo I, capo 0I, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, è autorizzata la spesa di 47,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 47,5 milioni di euro per l'anno 2018. Le predette risorse sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per essere successivamente accreditate su un conto corrente infruttifero, intestato all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa-INVITALIA, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato e dedicato al citato titolo I, capo 0I, del decreto legislativo n. 185 del 2000. Sul medesimo conto corrente sono, altresì, accreditate le disponibilità finanziarie presenti nel fondo rotativo depositato sul conto corrente di tesoreria n. 22048, istituito ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2005, nella misura di un terzo delle risorse complessive, nonché i rientri dei finanziamenti erogati dalla citata Agenzia ai sensi delle disposizioni del titolo I del citato decreto legislativo n. 185 del 2000.

72. La dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 47,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 47,5 milioni di euro per l'anno 2018, da destinare all'erogazione dei finanziamenti agevolati per gli interventi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 13 novembre 2014, per il sostegno alla nascita e allo sviluppo di imprese start-up innovative.

73. Il Ministero dello sviluppo economico e le regioni possono destinare, nell'anno 2017, alle misure di cui ai commi 71 e 72 risorse a valere sul programma operativo nazionale imprese e competitività, sui programmi operativi regionali e sulla connessa programmazione nazionale 2014-2020, fino a complessivi 120 milioni di euro, di cui 70 milioni di euro per gli interventi di cui al comma 71 e 50 milioni di euro per gli interventi di cui al comma 72. Al fine di coordinare e ottimizzare la predetta destinazione di risorse, il Ministero dello sviluppo economico promuove specifici accordi con le regioni.

POLITICHE SOCIALI

Fondo per il diritto al lavoro dei disabili

La norma prevede la riattribuzione ai Fondi regionali per l'occupazione dei disabili delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, già trasferite alle regioni e non impegnate a favore dei beneficiari, al fine della loro utilizzazione per il finanziamento degli incentivi alle assunzioni delle persone con disabilità successive al primo gennaio 2015 non coperte dal suddetto Fondo.¹⁵

Art. 1, comma 251

251. Le risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, già trasferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano ed eventualmente non impegnate in favore dei beneficiari, sono riattribuite ai Fondi regionali per l'occupazione dei disabili, di cui all'articolo 14, comma 1, della medesima legge n. 68 del 1999 e sono prioritariamente utilizzate allo scopo di finanziare gli incentivi alle assunzioni delle persone con disabilità successive al 1º gennaio 2015 non coperte dal predetto Fondo di cui all'articolo 13, comma 4, della legge n. 68 del 1999.

¹⁵ Secondo quanto dispone l'articolo 14, L. 68/1999, Il Fondo regionale per il diritto al lavoro dei disabili è istituito dalle regioni per il finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi. La legge regionale determina le modalità di funzionamento e gli organi amministrativi del Fondo in modo tale che sia assicurata una rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili. Al Fondo sono destinati gli importi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla L. 68/1999 ed i contributi versati dai datori di lavoro non versati al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili (articolo 13 L. 68/1999), nonché il contributo di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati. Il Fondo eroga: a) contributi agli enti che svolgono attività rivolta al sostegno e all'integrazione lavorativa dei disabili; b) contributi per il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie all'adozione di accomodamenti ragionevoli in favore dei lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento, incluso l'apprestamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa della persona con disabilità, nonché per istituire il responsabile dell'inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro; c) ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità della presente legge.

PUBBLICO IMPIEGO

Proroga delle graduatorie concorsuali nella pubblica amministrazione

La norma modifica il comma 4 dell'articolo 4 del D.L. 101/2013, prorogando fino al 31 dicembre 2017 (per la parte che qui interessa) il termine dell'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, vigenti alla data della sua entrata in vigore.¹⁶

Art. 1, comma 368

368. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2017». Sono altresì prorogate, fino al 31 dicembre 2017, le graduatorie vigenti del personale dei corpi di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

¹⁶ Tale proroga costituisce l'ultima di una lunga serie, a cominciare da quella che fissava al 31 dicembre 2012 il termine di efficacia delle suddette graduatorie approvate successivamente al 30 settembre 2003 (articolo 1, comma 4, D.L. 216/2011). Termine in seguito prorogato prima al 30 giugno 2013 (articolo 1, comma 388, L. 228/2012), poi al 31 dicembre 2013 (articolo 1, comma 1, lettera c), D.P.C.M. 19 giugno 2013) e, infine, al 31 dicembre 2016 (articolo 4, comma 4, D.L. 101/2013).

SANITA'

Infrastruttura nazionale per l'interoperabilità dei fascicoli sanitari elettronici (FSE)

La norma, mediante disposizioni modificative dell'articolo 12, D.L. 179/2012, concernente “Fascicolo sanitario elettronico e sistemi di sorveglianza nel settore sanitario”¹⁷, definisce l’Infrastruttura nazionale per l’interoperabilità dei fascicoli sanitari elettronici (FSE), la cui progettazione è curata dall’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) in accordo con il Ministero della salute e il Ministero dell’economia e delle finanze e con le regioni e le province autonome, e la cui realizzazione è gestita dal Ministero dell’economia e delle finanze attraverso l’utilizzo dell’infrastruttura del Sistema Tessera sanitaria (articolo 50, D.L. 69/2003).

Si dispone che vengano garantiti: l’interoperabilità dei FSE e dei dossier farmaceutici regionali¹⁸; l’identificazione dell’assistito, attraverso l’allineamento con l’Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA)¹⁹ istituita nell’ambito del Sistema Tessera sanitaria; per le regioni e province autonome che hanno comunicato al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero della salute, entro il 31 marzo 2017, di volersi avvalere della predetta infrastruttura nazionale, l’interconnessione dei soggetti per la trasmissione telematica dei dati oggetto di trattamento (ad esclusione dei dati risultanti negli archivi del medesimo Sistema Tessera sanitaria), secondo modalità stabilite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute; la gestione delle codifiche nazionali e regionali (ossia le informazioni contenute nei documenti sanitari e socio-sanitari che costituiscono il FSE) a partire dal 30 aprile 2017.

La norma prevede, poi, il commissariamento delle regioni che risultino inadempienti all’obbligo della realizzazione dei fascicoli sanitari elettronici. In particolare, scaduto il termine previsto per l’adempimento, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta

¹⁷ Si ricorda che il fascicolo sanitario elettronico è l’insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l’assistito. È istituito dalle regioni e province autonome entro il 30 giugno 2015, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, a fini di: a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione; b) studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico; c) programmazione sanitaria, verifica delle qualità delle cure e valutazione dell’assistenza sanitaria.

¹⁸ Ai sensi del Regolamento operativo del fascicolo sanitario elettronico (D.P.C.M. 29 settembre 2015, n. 178), il dossier farmaceutico è la parte specifica del FSE istituita per favorire la qualità, il monitoraggio, l’appropriatezza nella dispensazione dei medicinali e l’aderenza alla terapia ai fini della sicurezza del paziente, aggiornato a cura della farmacia che effettua la dispensazione.

¹⁹ Ai sensi dell’articolo 62-ter del Codice dell’Amministrazione digitale (D.Lgs 82/2005), l’ANA, realizzata dal Ministero dell’economia e delle finanze, in accordo con il Ministero della salute in relazione alle specifiche esigenze di monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza (LEA), subentra, per tutte le finalità previste dalla normativa vigente, alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie locali, che mantengono la titolarità dei dati di propria competenza e ne assicurano l’aggiornamento. L’ANA assicura alla singola azienda sanitaria locale la disponibilità dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza e garantisce l’accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali.

del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, diffida la regione ad adempiere entro i successivi trenta giorni, scaduti invano i quali il Presidente della regione, nei successivi trenta giorni in qualità di commissario ad acta, adotta gli atti necessari all'adempimento.

Per la progettazione e realizzazione della suddetta infrastruttura nazionale è disposta un'autorizzazione di spesa di 2, 5 milioni di euro.

Art. 1, commi 382-384

382. All'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 15, le parole: «ovvero partecipare alla definizione, realizzazione ed utilizzo dell'infrastruttura nazionale per l'interoperabilità per il FSE conforme ai criteri stabiliti dai decreti di cui al comma 7, resa disponibile dall'Agenzia per l'Italia digitale» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero utilizzare l'infrastruttura nazionale di cui al comma 15-ter, da rendere conforme ai criteri stabiliti dai decreti di cui al comma 7»;

b) il comma 15-ter è sostituito dal seguente:

«15-ter. Ferme restando le funzioni del Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179²⁰, l'Agenzia per l'Italia digitale, sulla base delle esigenze avanzate dalle regioni e dalle province autonome, nell'ambito dei rispettivi piani, cura, in accordo con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze e con le regioni e le province autonome, la progettazione dell'infrastruttura nazionale necessaria a garantire l'interoperabilità dei FSE, la cui realizzazione è curata dal Ministero dell'economia e delle finanze attraverso l'utilizzo dell'infrastruttura del Sistema Tessera sanitaria realizzato in attuazione dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12 novembre 2011, garantendo:

1) l'interoperabilità dei FSE e dei dossier farmaceutici regionali;

2) l'identificazione dell'assistito, attraverso l'allineamento con l'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA), di cui all'articolo 62-ter del

²⁰ In base all'articolo 63, primo comma, D.Lgs 179/2016, il Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri per un periodo non superiore a tre anni, svolge funzioni di coordinamento operativo dei soggetti pubblici, anche in forma societaria operanti nel settore delle tecnologie dell'informatica e della comunicazione e rilevanti per l'attuazione degli obiettivi di cui all'Agenda digitale italiana, limitatamente all'attuazione degli obiettivi di cui alla predetta Agenda digitale ed anche in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea.

codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituita nell'ambito del Sistema Tessera sanitaria. Nelle more della realizzazione dell'ANA, l'identificazione dell'assistito è assicurata attraverso l'allineamento con l'elenco degli assistiti gestito dal Sistema Tessera sanitaria, ai sensi dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

3) per le regioni e province autonome che, entro il 31 marzo 2017, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della salute di volersi avvalere dell'infrastruttura nazionale ai sensi del comma 15, l'interconnessione dei soggetti di cui al presente articolo per la trasmissione telematica dei dati di cui ai decreti attuativi del comma 7, ad esclusione dei dati di cui al comma 15-septies, per la successiva alimentazione e consultazione del FSE da parte delle medesime regioni e province autonome, secondo le modalità da stabilire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute;

4) a partire dal 30 aprile 2017, la gestione delle codifiche nazionali e regionali stabilite dai decreti di cui al comma 7, rese disponibili dalle amministrazioni ed enti che le detengono, secondo le modalità da stabilire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute»;

c) al comma 15-quater, le parole: «e il Ministero della salute» sono sostituite dalle seguenti: «, il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, congiuntamente con il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della predetta intesa del 23 marzo 2005»;

d) dopo il comma 15-quinquies sono aggiunti i seguenti:

«15-sexies. Qualora la regione, sulla base della valutazione del Comitato e del Tavolo tecnico di cui al comma 15-quater, non abbia adempiuto nei termini previsti dal medesimo comma 15-quater, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, diffida la regione ad adempiere entro i successivi trenta giorni. Qualora, sulla base delle valutazioni operate dai medesimi Comitato e Tavolo tecnico, la regione non abbia adempiuto, il Presidente della regione, nei successivi trenta giorni in qualità di commissario ad acta, adotta gli atti necessari all'adempimento e ne dà comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ai citati Comitato e Tavolo tecnico.

15-septies. Il Sistema Tessera sanitaria realizzato in attuazione dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, entro il 30 aprile 2017, rende disponibile ai FSE e ai dossier farmaceutici regionali, attraverso l'infrastruttura nazionale di cui al comma 15-ter, i dati risultanti negli archivi del medesimo Sistema Tessera sanitaria relativi alle esenzioni dell'assistito, alle prescrizioni e prestazioni erogate di farmaceutica e specialistica a carico del Servizio sanitario nazionale, ai certificati di malattia telematici e alle prestazioni di assistenza protesica, termale e integrativa».

383. Per l'attuazione del comma 15-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge

17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dal comma 382 del presente articolo, è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

384. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 15-quinquies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è ridotta di 5 milioni di euro per l'anno 2017, di 4,92 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

SANITA'

Introduzione di misure sperimentali per il 2017 relative al servizio sanitario regionale

La norma introduce misure sperimentali finalizzate al miglioramento e alla riqualificazione del servizio sanitario regionale, innanzitutto incrementando, per l'anno 2017, la quota di premialità, già prevista per le regioni dall'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191²¹, dello 0,1 per cento del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

In secondo luogo, prevedendo la possibilità della presentazione, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, da parte delle regioni al Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (Comitato LEA – articolo 9 dell'Intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005) di programmi per migliorare e riqualificare il servizio sanitario regionale, di durata annuale, che saranno approvati entro i successivi trenta giorni da parte del Comitato LEA. Tali programmi definiscono: aree prioritarie d'intervento specifiche di ciascun contesto regionale. Per le regioni sottoposte a piano di rientro (compresa la Regione Lazio), i programmi integrano, ove necessario, il programma operativo di prosecuzione del piano di rientro e sono approvati dal Comitato LEA congiuntamente con il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti (previsto dall'articolo 12 della predetta Intesa); le modalità e i tempi per la verifica della realizzazione degli obiettivi indicati; le forme di monitoraggio degli obiettivi intermedi e finali da effettuare da parte del Comitato LEA e, per le regioni sottoposte a piano di rientro (compresa la Regione Lazio), da parte del Comitato LEA congiuntamente con il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti.

Le modalità di riparto tra le regioni dell'incremento sperimentale della suddetta quota di premialità sono disciplinate con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio 2017.

È stabilita, quale sanzione per la mancata presentazione del programma ovvero per il caso di verifica negativa annuale dell'attuazione dello stesso, la perdita, per il 2017, per la regione interessata, del diritto di accesso alla quota prevista; conseguentemente, le somme che si rendono disponibili sono integralmente riattribuite alle restanti regioni in maniera proporzionale all'accesso previsto.

²¹ Tale disposizione prevede che, al fine di consentire in via anticipata l'erogazione del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, la quota di finanziamento, condizionata alla verifica positiva degli adempimenti regionali, è fissata nelle misure del 3 per cento e del 2 per cento delle somme dovute, rispettivamente per le regioni che accedono all'erogazione nella misura del 97 per cento e per quelle che accedono all'erogazione nella misura del 98 per cento ovvero in misura superiore.

Art. 1, commi 385-389

385. Ferme restando le disposizioni inerenti all'accesso alla quota premiale del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché le disposizioni in materia di piani di rientro, di cui all'articolo 2, commi da 77 a 97, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al fine di promuovere e conseguire una maggiore efficienza ed efficacia dei servizi sanitari regionali, in coerenza con gli obiettivi di crescita e di sviluppo del Servizio sanitario nazionale, la quota di premialità di cui all'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è incrementata, a livello sperimentale per l'anno 2017, di una quota pari allo 0,1 per cento del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Sempre a livello sperimentale per l'anno 2017, ogni regione può proporre al Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, di seguito denominato «Comitato LEA», di cui all'articolo 9 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, un programma di miglioramento e riqualificazione di determinate aree del servizio sanitario regionale, anche sulla base delle valutazioni operate dal Comitato stesso in ordine all'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e tenuto conto delle valutazioni del sistema di garanzia di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.

386. I programmi di cui al comma 385, di durata annuale, da presentare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e da approvare entro i successivi trenta giorni da parte del Comitato LEA, individuano aree prioritarie d'intervento specifiche di ciascun contesto regionale, definendo i relativi indicatori di valutazione. Per le regioni sottoposte a piano di rientro, tali programmi integrano, ove necessario, il programma operativo di prosecuzione del piano di rientro e sono approvati dal Comitato LEA congiuntamente con il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005.

387. I programmi di cui al comma 385 recano altresì:

- a) le modalità e i tempi per la verifica della realizzazione degli obiettivi indicati;*
- b) le forme di monitoraggio degli obiettivi intermedi e finali da effettuare da parte del Comitato LEA e, per le regioni sottoposte a piano di rientro, da parte del Comitato LEA congiuntamente con il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti.*

388. Con accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2017, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità di riparto tra le regioni dell'incremento sperimentale della quota di premialità per il 2017 di cui al comma 385 e l'accesso alle forme premiali in attuazione dei programmi di cui al medesimo comma. La mancata presentazione del programma ovvero la verifica negativa annuale dell'attuazione del programma medesimo determina, per la

regione interessata, la perdita, per il medesimo anno 2017, del diritto di accesso alla quota prevista. Le somme eventualmente rese disponibili in conseguenza dell'applicazione della disposizione del periodo precedente sono integralmente riatribuite alle restanti regioni in maniera proporzionale all'accesso previsto.

389. Il Comitato LEA redige una relazione in ordine all'attività sperimentale di cui ai commi da 385 a 388.

SANITA'

Modifica della disciplina inerente l'obbligo di adozione e di attuazione dei piani di rientro per alcuni enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale

La norma modifica la disciplina inerente l'obbligo di adozione e di attuazione dei piani di rientro posta a carico di alcuni enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale che presentino un disavanzo tra costi e ricavi pari o superiore al 10 per cento dei medesimi ricavi o pari, in valore assoluto, ad almeno 10 milioni di euro, ovvero il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure (articolo 1, comma 524, lettera a), L. 208/2015). La novella attiene alla nozione di disavanzo e consiste nella sostituzione del parametro del 10 per cento con quello del sette per cento e nella riduzione da dieci a sette milioni di euro del medesimo parametro in valori assoluti.

Art. 1, comma 390

390. Al fine di migliorare le performance e di perseguire l'efficienza dei fattori produttivi e dell'allocazione delle risorse delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici o degli altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura, all'articolo 1, comma 524, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «pari o superiore al 10 per cento dei suddetti ricavi, o, in valore assoluto, pari ad almeno 10 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari o superiore al 7 per cento dei suddetti ricavi, o, in valore assoluto, pari ad almeno 7 milioni di euro».

SANITA'

Modifica dei criteri per la nomina del commissario ad acta per il piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario

L'articolo 1, comma 569, della legge di stabilità 2015 (L. 190/2014) prevede: l'incompatibilità della nomina a commissario ad acta per la predisposizione, l'adozione o l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario con l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta a commissariamento; l'esigenza che il commissario debba possedere un curriculum che evidenzi qualificate e comprovate professionalità ed esperienza di gestione sanitaria anche in base ai risultati in precedenza conseguiti.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, è stabilito che le suddette disposizioni non trovino più applicazione nei confronti delle regioni commissariate per i casi di inadempimento delle misure previste dal piano di rientro del deficit sanitario (applicazione prima consentita dal successivo comma 570 che viene, pertanto, abrogato). Inoltre, è previsto che il Comitato per la verifica dei livelli essenziali di assistenza ed il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, predispongano per le predette regioni, ogni sei mesi, una relazione ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze in ordine al monitoraggio dell'equilibrio di bilancio e dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, anche al fine della sostituzione del commissario ad acta inadempiente.

Art. 1, commi 395 e 396

395. *A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui al comma 569 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applicano alle regioni commissariate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Il Comitato e il Tavolo tecnico di cui rispettivamente agli articoli 9 e 12 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, con cadenza semestrale, in occasione delle periodiche riunioni di verifica, predispongono, per le medesime regioni, una relazione ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Consiglio dei ministri, con particolare riferimento al monitoraggio dell'equilibrio di bilancio e dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, anche al fine delle determinazioni di cui all'articolo 2, comma 84, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.*

396. *Il comma 570 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.*

SANITA'

Quota del finanziamento del Servizio sanitario nazionale finalizzata al concorso al rimborso alle regioni per gli oneri derivanti dai processi di assunzione e stabilizzazione del personale del Servizio sanitario

La norma dispone che, a decorrere dall'anno 2017, una quota del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2017 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, sia finalizzata al concorso al rimborso alle regioni per gli oneri derivanti dai processi di assunzione e stabilizzazione del personale del Servizio sanitario previsti dall'articolo 1, comma 543, L. 208/2015. Tali somme sono ripartite tra le regioni sulla base di criteri stabiliti in sede di intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio 2017.

Art. 1, comma 409

409. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 541, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dall'anno 2017, nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è prevista una specifica finalizzazione, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2017 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, per il concorso al rimborso alle regioni per gli oneri derivanti dai processi di assunzione e stabilizzazione del personale del Servizio sanitario nazionale da svolgere ai sensi delle disposizioni recate dal primo e secondo periodo del comma 543 del medesimo articolo 1 della legge n. 208 del 2015. Le somme di cui al presente comma sono ripartite a favore delle regioni sulla base dei criteri individuati con intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio 2017.

TRIBUTI

Blocco delle aliquote regionali e comunali dei tributi e delle addizionali

La norma modifica l'articolo 1, comma 26 della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015), prorogando al 2017 il termine (originariamente previsto al 2016) della sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti dallo Stato alle regioni e agli enti locali, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica.²²

Art. 1, comma 42, lett. a)

42. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) al comma 26, le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016 e 2017»;
Omissis.*

²² Si rileva che il suddetto comma 26 esclude dalla sospensione alcune fattispecie specifiche, relative al settore sanitario, riferite alle regioni in situazione di disavanzo sanitario, nelle quali viene applicata la maggiorazione dell'aliquota dell'IRAP (0,15 punti percentuali) e dell'addizionale regionale all'IRPEF (0,30 punti percentuali) nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi dei piani di rientro dei deficit sanitari, accertato in sede di verifica annuale da parte degli organi preposti al monitoraggio dell'attuazione dei predetti piani (Tavolo per la verifica degli adempimenti e Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza). Rimane salva, inoltre, la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative finalizzate a consentire alle regioni che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili l'accesso alle anticipazioni di liquidità. Il blocco degli aumenti non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI), istituita dalla legge di stabilità 2014 (L. 147/2013) per finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

*SERVIZIO GIURIDICO ISTITUZIONALE
AREA CONSULENZA GIURIDICA*

Nella elaborazione del presente lavoro ci si è avvalsi dei seguenti dossier del Servizio Studi del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati:

SENATO DELLA REPUBBLICA/CAMERA DEPUTATI

Servizio Studi/Servizio del Bilancio

Legge di bilancio 2017

Schede di lettura

A.S. n. 2611

Dossier n° 395/4 – Sezione I-Normativa

Dicembre 2016

SENATO DELLA REPUBBLICA/CAMERA DEPUTATI

Servizio Studi/Servizio del Bilancio

Legge di bilancio 2017

Quadro di sintesi degli interventi

A.S. n. 2611

dossier n. 395/5

Dicembre 2016